

TI_GERICHTE 80.2020.90 vom 26. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.90_d20201126

FR: TI_GERICHTE 80.2020.90 du 26 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2020.90 del 26 novembre 2020

Regeste

Procedura: reclamo, forma scritta, invio di email dall'estero, invio per posta dopo la scadenza del termine, irricevibile

Erwägungen

E. 1

indicava di aver ricevuto, per il tramite dei suoi genitori, copia delle decisioni di tassazione IC 2017 e 2018. Allegato al messaggio trasmetteva copia delle dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 del Canton _____, nelle quali faceva valere, per il 2017 fr. – 42.- di reddito (quindi un reddito imponibile pari a fr. 0.-), una liquidità di fr. 32'316.- (quindi una sostanza imponibile pari a fr. 0.-) e per il 2018 faceva valere fr. 4'858.- di reddito imponibile ed una sostanza imponibile di fr. 50'877.-. Il contribuente inoltrava altresì copia degli acconti pagati per il 2017 e per il 2018 al Canton _____. Più nello specifico per quanto atteneva ai redditi e alla sostanza stimati dall'UT, RI 1 ribadiva di non percepire alcun reddito in Svizzera ed asseriva che la sua unica sostanza era costituita, perlopiù, dal valore dell'appartamento di vacanza a _____ alla quale si sommava l'importo di poco meno di fr. 50'000.- su vari conti bancari. Con risposta elettronica di medesima data, l'UT informava il contribuente che le decisioni di tassazione per il 2017 ed il 2018 erano state emanate, ritenuto che non aveva dato seguito alla richiesta di informazioni di fine dicembre 2019. L'autorità fiscale spiegava al contribuente che avrebbe dovuto procedere a completare le indicazioni sugli elementi di reddito e sostanza mondialmente posti. Il contribuente veniva inoltre reso attento del fatto che nel caso avesse avuto intenzione di contestare le decisioni di tassazione, avrebbe dovuto seguire la procedura di reclamo e presentare un gravame per iscritto. G. Con reclamo spedito da _____ il 7.3.2020, indirizzato all'Ufficio esazione e condoni (che lo trasmetteva per competenza all'UT di _____) RI 1 censurava le decisioni di tassazione IC e IFD 2017 e 2018 indicando, preliminarmente, di essere domiciliato negli _____ e di pagare in questo Paese le imposte. Specificava di aver acquistato nel 2017 un appartamento a _____. Tuttavia, nella decisione di tassazione per l'accertamento del reddito, veniva preso in considerazione un reddito annuo di fr. 200'000.-. Il ricorrente sosteneva di non comprendere da dove derivasse tale somma e che ad ogni modo, il suo guadagno negli _____ era di molto inferiore a fr. 200'000.-. Per quanto concerneva la sostanza, il valore fiscale dell'appartamento era pari a fr. 104'000.-. Il contribuente specificava di detenere unicamente ulteriori fr. 32'000.- (nel 2017) e fr. 45'000.- (nel 2017). Non si capacitava su quale base l'autorità fiscale avesse determinato in fr. 1'000'000.- la sua sostanza complessiva. Concludeva indicando che i suoi elementi imponibili erano già tassati altrove. Il Canton Ticino non aveva pertanto più alcun diritto di prelevare imposte sul reddito e sulla sostanza. H. a. Periodo fiscale 2017 Con decisione del 6.5.2020, l'UT ammetteva

parzialmente il reclamo presentato da RI 1, stabilendo per l'IC un reddito imponibile nel Canton Ticino pari a fr. 3'200.- (ad un'aliquota calcolata sulla base di un reddito mondiale di fr. 123'200.-) e la sostanza imponibile pari a fr. 45'000.- (ad un'aliquota calcolata sulla base di una sostanza mondiale pari a fr. 544'000.-), per un totale d'imposta cantonale di fr. 340.05. A motivazione della propria decisione l'UT indicava: "Contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente, tutti i suoi fattori di reddito e sostanza, nonché quelli della moglie, sono da tenere in considerazione per il calcolo dell'aliquota di imposta complessiva da applicare ai fattori fiscalmente imponibili in Ticino. Considerato come in nessuna delle varie occasioni di scambio di informazioni (richiesta di documentazione, email, ecc) il contribuente abbia fornito documentazione alcuna riguardo i suoi fattori di reddito e sostanza esteri (e nemmeno quelli della moglie). (...). L'aliquota d'imposta viene rettificata da persona singola in persona sposata. Contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, questo agire NON è lesivo di alcuna prescrizione in materia di doppia imposizione. Al contrario, quanto applicato è rispettoso di tutte le vigenti disposizioni, fino al (...) Tribunale federale e alla sua giurisprudenza".

b. Periodo fiscale 2018 Con decisione del 6.5.2020, l'UT ammetteva parzialmente il reclamo presentato da RI 1, stabilendo per l'IC un reddito imponibile nel Canton Ticino pari a fr. 6'400.- (ad un'aliquota calcolata sulla base di un reddito mondiale di fr. 126'400.-) e la sostanza imponibile pari a fr. 94'000.- (ad un'aliquota calcolata sulla base di una sostanza mondiale pari a fr. 544'000.-), per un totale d'imposta cantonale di fr. 694.50. A motivazione della propria decisione l'UT indicava i medesimi argomenti esposti per il precedente periodo fiscale. I. Il 9.5.2020, il contribuente si rivolgeva via e-mail all'Ufficio esazione e condoni (all.ndirizzo dfe-dc.uec@ti.ch) indicando di aver ricevuto le due decisioni di tassazione dopo reclamo relative ai periodi fiscali 2017 e 2018. Precisava di vivere negli _____ e, che a causa della pandemia di coronavirus, il servizio postale transatlantico "(...) è molto lento e richiederà più di un mese". All'UEC chiedeva di fornirgli l'indirizzo e-mail della Camera di diritto tributario al quale trasmettere il ricorso. L'e-mail in questione veniva trasmessa per competenza all'UT di _____ il 10.5.2020 che inoltrava l'e-mail, comprensiva degli allegati a questa Camera in data 11.5.2020. Nella medesima data questa Camera indicava all'UT (sempre via e-mail) di non poter ammettere la presentazione del ricorso via e-mail e di voler contattare il contribuente informandolo della base legale relativa al ricorso. L. Il 16.5.2020 RI 1 ha spedito il ricorso contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 da _____ Il gravame è pervenuto alla Camera di diritto tributario unicamente in data 1° 7.2020. L'insorgente precisa a titolo preliminare di aver trasmesso via e-mail il ricorso "(...) perché il servizio postale transatlantico è in ritardo a causa del coronavirus. Ho notato che la spedizione dagli Stati Uniti alla Svizzera può richiedere più di un mese per arrivare". Con il proprio gravame l'insorgente ribadisce gli argomenti già esposti in sede di reclamo ritenendo, in estrema sintesi, di non dover essere tassato nuovamente in Svizzera per gli stessi elementi imponibili. A ciò aggiunge che, al di là dell'applicazione della Convenzione tra Svizzera e USA per evitare le doppie imposizioni, vi sarebbero pure delle inesattezze fattuali. In particolare il suo reddito era stato di US \$ 70'354.- nel 2017 e di US \$ 74'389.- nel 2018. Negli USA indicava di disporre, sui propri conti bancari di US \$ 69'868.- nel 2017 e di US \$ 90'491.- nel 2018. Tali importi erano al di sotto della tassazione del patrimonio negli USA, motivo per il quale non erano indicati nelle dichiarazioni fiscali trasmesse. M. Con scritto 1° 7.2020 la Camera di diritto tributario ha chiesto al contribuente di voler eleggere domicilio legale in Svizzera, conformemente all'art. 214 cpv. 4 LT. Il 3.9.2020 veniva richiesto il pagamento di un anticipo di fr. 800.-, giusta l'art. 231 cpv. 1 LT, a titolo

di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura. N. Il 4.11.2020 questa Camera, dopo aver esaminato gli atti, si è rivolta al contribuente. RI 1 è stato informato che il reclamo presentato contro le decisioni di tassazione del 5.2.2020 (sia per l'IC 2017 che per l'IC 2018) appariva tardivo, siccome trasmesso dall'America tramite la United States Postal Services unicamente il 7.3.2020. Il termine era giunto a scadenza già il 6.3.2020. Lo stesso problema di tempestività sussisteva altresì per il ricorso contro le decisioni su reclamo, giunto alla Camera di diritto tributario unicamente il 1°7.2020, mentre che il termine per la presentazione del gravame era giunto a scadenza già l'8.6.2020. RI 1 è stato avvisato del fatto che la Camera di diritto tributario deve preliminarmente verificare se i presupposti processuali sono adempiuti, e quindi verificare altresì se reclamo e ricorso risultino tempestivi. Motivo per il quale all'insorgente è stato chiesto di volersi esprimere, entro il 19.11.2020, in merito alla tempestività dei suoi rimedi giuridici, rispettivamente per far valere un motivo di restituzione dei termini giusta l'art. 192 cpv. 5 LT. O. Con scritto 12/13.11.2020 RI 1 indica preliminarmente di non comprendere l'italiano e di comunicare con le autorità ticinesi mediante un "software di traduzione". Specifica che le osservazioni sono state trasmesse dalla sua famiglia tramite invio effettuato in Svizzera, proprio perché "(...) potrebbero esserci ancora ritardi nel servizio postale tra gli _____ e l'Europa a causa del COVID -19". In merito al ritardo nella presentazione dei reclami all'UT di _____, rispettivamente del ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 specifica: "Le assicuro che ho risposto all'ufficio delle imposte di _____ o al vostro ufficio di _____ non appena mi è stato possibile qui negli USA. L'ho fatto in ogni caso dopo aver ricevuto i vostri scritti. Il motivo per cui le lettere dalla Svizzera agli Stati Uniti e dagli Stati Uniti alla Svizzera arrivano in ritardo ha molto probabilmente a che fare con le ripercussioni della crisi del virus COVID – 19. (...). Ad esempio, i miei biglietti di auguri pasquali o di compleanno per la mia famiglia che ho inviato dalla _____ hanno impiegato più di cinque settimane per arrivare. Devo presumere ritardi uguali o simili per la corrispondenza con gli uffici delle imposte ticinesi e il vostro ufficio". Il contribuente indica che, proprio perché consapevole dei possibili ritardi del servizio postale americano ha immediatamente provveduto ad inoltrare il gravame tramite invio elettronico. Il ricorrente precisa di aver inoltre agito con la massima diligenza, trasmettendo il proprio ricorso il 16.5.2020 dagli _____ "(...) ben entro i tempi di risposta in circostanze normali". Nelle osservazioni il ricorrente chiede di "(...) accantonare la regola dei 30 giorni per ricevere un appello per posta, perché a causa delle circostanze uniche i ritardi significativi del servizio postale internazionale dovuti alla crisi mondiale del virus COVID – 19 hanno preso il sopravvento". Aggiunge poi di essere divorziato dal 22.3.2016, motivo per il quale nei suoi redditi e nella sua sostanza non andavano inclusi gli elementi imponibili, ai soli fini dell'aliquota, di un coniuge che non era più tale negli anni sub iudice. Le osservazioni sono state trasmesse in copia per conoscenza all'UT di _____ e all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni. Diritto

E. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2

Va preliminarmente analizzata la tempestività del reclamo inviato dagli Stati Uniti il 7.3.2020 contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 del 5.2.2020 nonché quella del ricorso del 1° 7.2020 (trasmesso dagli USA il 16.5.2020) contro le decisioni IC 2017 e 2018 del 6.5.2020.

E. 2.1

L'art. 206 cpv. 1 LT prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. L'art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorogata al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando l'invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).

E. 2.2

Come visto il termine è osservato se il reclamo viene consegnato l'ultimo giorno del termine alla posta svizzera, rispettivamente ad una rappresentanza consolare o diplomatica svizzera all'estero. Questo principio vale anche nel caso di invio postale dall'estero: non è pertanto sufficiente, per il rispetto del termine, che il gravame venga consegnato alla posta estera l'ultimo giorno di scadenza. Anche in casi di invio dall'estero è necessario che l'atto pervenga alla posta svizzera (oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero) entro l'ultimo giorno del termine (Zweifel/Hunziker , Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 3a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_588/2008 del 2.10.2008 consid. 2.2.). L'onere della prova circa l'invio tempestivo del gravame incombe al contribuente (sentenza TF 2C_704/2014 del 10.2.2015, consid. 3.4.; Casanova/Dubey , Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a ed., Basilea 2017, n. 12 ad art. 133 LIFD).

E. 2.3

Oltre al requisito temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come specificatamente indicato dalla legge all'art. 206 cpv. 1 LT. L'invio per e-mail (come del resto pure l'invio tramite telefax) del reclamo non è infatti sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker , Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], op. cit., n. 19 ad art. 132 LIFD).

E. 2.4

Nel caso che qui ci occupa, dagli atti si evince che il contribuente ha ricevuto le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 già in data 5.2.2020 (cfr. e-mail di medesima data al funzionario dell'UT _____). Sempre il 5.2.2020, il citato dipendente cantonale rispondeva inviando al contribuente, in inglese, una e-mail dal seguente contenuto: "Dear Mr. RI 1, our tax decision for 2017 and 2018 has been taken. That's cause the absence of any your reply and documents not correct. As already explained, to complete our tax decision we need to know the entire taxpayer's income and possession (worldwide). If you do not agree with our

decision, you must follow the normal complaint procedure: writing to our office (by paper), explaining the situation and why you do not agree, within 30 days to the date of the decision (05.02.2020). (...)"

E. 2.5

Il contribuente veniva pertanto informato, da parte dell'autorità fiscale in merito alla procedura da seguire, nel caso in cui intendeva opporsi alle decisioni emesse (informazione che per inciso già figurava in calce alle decisioni intimare). Volendo ritenere la notifica delle decisioni avvenuta in data 5.2.2020, il termine di 30 giorni è venuto a scadere venerdì 6.3.2020. Il gravame contro entrambe le decisioni è tuttavia stato spedito tramite la United States Postal Services unicamente il 7.3.2020, all'Ufficio esazione e condoni che lo ha poi trasmesso per competenza all'Ufficio di tassazione di _____. Ora, come già anticipato al contribuente con lettera del 4.11.2020, la consegna dell'invio alla posta svizzera non può essere avvenuta che alcuni giorni dopo. Sicché, in tale situazione il reclamo contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

E. 2.6.1

Con lettera del 4.11.2020, questa Camera ha richiesto al contribuente di volersi determinare in merito alla tempestività del reclamo, rispettivamente ha assegnato un termine scadente il 19.11.2020 per far valere un motivo di restituzione dei termini giusta l'art. 192 cpv. 5 LT.

E. 2.6.2

Giusta l'art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l'impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un'istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l'atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD). Di principio competente a pronunciarsi su un'istanza di restituzione del termine è l'autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

E. 2.7

Con scritto 12/13.11.2020 il contribuente ascrive il mancato rispetto dei termini al ritardo della consegna della posta dall'America alla Svizzera e viceversa dovuta alla crisi del virus Covid-19. In merito ha indicato: "Da febbraio 2020 in poi, la posta ordinaria tra la maggior parte dei luoghi negli _____ ha impiegato più di un mese a senso unico (...). Questi ritardi tramite il servizio postale potrebbero essere previsti. Questo è il motivo per cui ho tentato di comunicare via e-mail (quando era disponibile un contatto e-mail) non appena ho ricevuto una notifica dall'ufficio delle imposte di M_____. Ho anche tentato di raggiungere l'ufficio di Bellinzona tramite e-mail. In ogni caso, ho poi proseguito con lettera stampata, Credo di aver dimostrato la massima diligenza nella mia gestione". RI 1 chiede di voler " (...) accantonare la regola dei 30 giorni per ricevere un appello per posta, perché a causa delle circostanze uniche i ritardi significativi del servizio postale internazionale dovuti alla crisi mondiale del virus COVID -19 hanno preso il sopravvento".

E. 2.8

Per impedimento non colpevole non bisogna unicamente intendere un'impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma altresì l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure ad un errore scusabile. L'impedimento non doveva essere prevedibile e doveva essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe imposto l'adozione di misure che ci si sarebbe potuti attendere da parte di un uomo di affari accorto. La temporanea assenza dal domicilio può costituire un tale impedimento alla condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza affinché gli atti di procedura necessari potessero essere compiuti in tempo utile, se del caso da un terzo (sentenza TF 2C_1044/2017 del 20.12.2017 consid. 5.2.).

E. 2.9

Ora come visto il reclamo, spedito unicamente il 7.3.2020 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile siccome intempestivo. Ciò indipendentemente dai motivi adottati dal contribuente in relazione alle tempistiche di consegna della posta americana, visto come, al momento dell'invio del gravame, il termine era già scaduto il giorno precedente. Con lo scritto del 12/13.11.2020 RI 1 non ha del resto comprovato alcuno dei motivi indicati all'art. 192 cpv. 5 LT, necessari per poter chiedere la restituzione dei termini. Del resto sarebbe stato sufficiente incaricare un membro della sua famiglia residente in Svizzera (Nazione in cui ha sempre fatto recapitare la corrispondenza fiscale svizzera), rispettivamente un'altra persona di sua scelta, per farsi rappresentare e far trasmettere tutti i suoi atti (cfr. sentenza TF 2C_56/2014 consid. 4.2.), ciò che avrebbe ovviato alle incertezze dovute alle tempistiche di consegna della posta americana. Gli art. 190 cpv. 2 LT e 117 cpv. 2 LIFD escludono infatti il monopolio degli avvocati e non pongono alcuna condizione di formazione o competenza per la rappresentanza (Masméjean/Berthoud , Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 117 LIFD). Il ricorrente avrebbe potuto altresì inviare, rispettivamente consegnare personalmente il suo atto ad una rappresentanza consolare o diplomatica elvetica su suolo americano, ciò che gli avrebbe garantito la certezza del rispetto del termine.

E. 2.10

Ora, il reclamo contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Si tratta ora di esaminare la tempestività del ricorso, visto che la medesima problematica si ripropone anche in questa fase processuale. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere dichiarato intempestivo, andrebbero comunque confermate le decisioni su reclamo (nonostante l'UT sia entrato a torto nel merito del gravame).

E. 3.1

Come già accennato la problematica della tempestività del gravame (ricevuto il 1°7.2020) si ripropone anche in sede ricorsuale dinanzi a questa Camera.

E. 3.2.1

L'art. 227 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario. L'art. 228 cpv. 1 LT specifica che, nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

E. 3.2.2

Dagli atti risulta che le decisioni IC 2017 e 2018 datate 6.5.2020 sono state notificate a RI 1 il 9.5.2020 (cfr. e-mail all'indirizzo dfe-dc.uec@ti.ch , con la quale conferma di aver ricevuto le decisioni su reclamo e chiede informazioni in merito all'autorità alla quale presentare ricorso). Il termine per presentare ricorso è venuto a scadere lunedì 8.6.2020 (quasi un mese prima della notifica del ricorso in forma scritta alla CDT).

E. 3.3.1

Come già visto in precedenza l'onere della prova circa l'invio tempestivo del gravame incombe al contribuente (sentenza TF 2C_704/2014 del 10.2.2015, consid. 3.4.; Casanova/Dubey , Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a ed., Basilea 2017, n. 12 ad art. 133 LIFD). Non è sufficiente, neppure per il ricorso, l'invio dello stesso tramite posta elettronica essendo necessaria la forma scritta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar DBG, Zurigo 2016, n. 21 ad art. 140 LIFD; sentenze TF 1C_294/2012 dell'11.6.2012 consid. 3, TF 2C_531/2015 del 18.6.2015 consid. 2.1.).

E. 3.3.2

Agli atti non si ha alcuna prova del momento in cui l'invio del ricorso, spedito tramite la United States Postal Services (e recante timbro postale del 16.5.2020) sia giunto alla posta svizzera. Lo stesso è stato recapitato a questa Camera in forma scritta unicamente il 1°7.2020 (ndr. il contribuente era stato avvisato anche a questo stadio della procedura che era necessario l'invio in forma scritto dell'allegato ricorsuale, da qui la trasmissione del ricorso il 16.5.2020 dagli _____). Il ricorrente, al quale incombeva l'onere della prova, non produce tuttavia alcun giustificativo relativo al momento della consegna alla posta svizzera del ricorso (cfr. ad es. estratto track and trace internazionale della posta). Neppure adduce argomenti atti a giustificare un'eventuale restituzione dei termini. Come già accennato in precedenza, conscio del fatto che doveva presentare il ricorso in forma scritta e consapevole pure dei ritardi della posta americana legati verosimilmente legati alla pandemia Covid 19 (cfr. suo scritto di osservazioni del 13.11.2020), il ricorrente poteva sia rivolgersi ad un componente della sua famiglia (come del resto ha fatto con le osservazioni del 12/13.11.2020) o ad un altro rappresentante di sua scelta, sia presentare al consolato o alla rappresentanza svizzera su suolo americano i suoi allegati, di modo da tutelare il termine di ricorso.

E. 3.3.3

Ora, diversamente da quanto auspicato dal ricorrente, la Camera non può prescindere dall'esaminare ed applicare i termini processuali – perentori siccome stabiliti dalla legge -, il cui mancato rispetto ha quale conseguenza quella dell'irricevibilità dei vari rimedi giuridici da lui presentati. La Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure sollevate, dovendosi limitare a constatare la tardività sia del reclamo che del ricorso.

E. 3.4

Le decisioni su reclamo devono essere confermate, nonostante il reclamo fosse da dichiarare irricevibile vista la sua intempestività, ritenuto che pure il ricorso è intempestivo.

E. 3.5.1

A titolo meramente abbondanziale la Camera ritiene di dover comunque precisare che la Convenzione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61), in relazione ai redditi

immobiliari stabilisce, all'articolo 6 cpv. 1 che: " i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato ". Motivo per il quale la Svizzera ha diritto di imporre il reddito generato dall'immobile di _____ (il valore locativo): non esiste pertanto alcun caso di doppia imposizione. Al ricorrente va poi ricordato che la Convenzione in questione ha come oggetto unicamente l'imposta sul reddito e non sulla sostanza (cfr. art. 2 della citata Convenzione).

E. 3.5.2

Le informazioni richieste al contribuente ed alle quali ha dato riscontro unicamente in sede ricorsuale, non servono ad imporre nuovamente il reddito conseguito all'estero, bensì a determinare l'aliquota applicabile (cfr. art. 7 cpv.1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Secondo gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l'aliquota, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 2 a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

E. 4

Il ricorso è irricevibile, siccome intempestivo. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 700.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di _____ fr. 800.– sono a carico del ricorrente che le ha già anticipate. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: - , c/o , ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.